

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO, AVENTE AD OGGETTO LA progettazione esecutiva e l'esecuzione dei LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED AMPLIAMENTO DELL' EDIFICIO SCOLASTICO "ENRICO FERMI" IN BETTOLA VIA NOGENT SUR MARNE n° 8. CUP: F21E15000650002. CIG: 6532989910.

Risposte a quesiti pervenuti, chiarimenti e precisazioni
(file aggiornato al 16/02/2016 ore 14:00)

CHIARIMENTI E PRECISAZIONI

CHIARIMENTO IN MERITO AL RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE: Si precisa che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7, comma 7, del D.L. 30/12/2015, n. 210 (cd. Decreto "milleproroghe" per il 2016) è stato prorogato fino al 31/12/2016 l'obbligo di pubblicazione degli avvisi ed estratti dei bandi di gara sui quotidiani (con onere da rimborsare da parte dell'aggiudicatario) e resta ferma la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana con oneri a carico della stazione appaltante.

Pertanto, il "NOTA BENE" inserito nel paragrafo 32 del Disciplinare di gara, a pagina 31, che prevedeva:

NOTA BENE: L'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto, deve rimborsare alla stazione appaltante le spese per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 del D.Lgs. 163/2006. A titolo informativo si precisa che l'importo per la pubblicazione del **bando di gara** ammonta ad **euro 1.720,45** I.V.A. 22% e marca da bollo **comprese**. Sarà cura della stazione appaltante comunicare al soggetto aggiudicatario l'ammontare definitivo delle spese che dovranno essere versate nonché le relative modalità di versamento.

è da rettificare e deve intendersi **sostituito** dal seguente:

NOTA BENE: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 35, del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché dell'art. 7, comma 7, del Decreto-Legge 30/12/2015, n. 210, l'appaltatore, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto, deve rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione dell'estratto del bando e dell'esito di gara di cui al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Sarà cura della stazione appaltante comunicare al soggetto aggiudicatario l'ammontare delle spese che dovranno essere versate nonché le relative modalità di versamento. Si precisa che le spese sostenute per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara sui quotidiani ammontano ad **€ 853,04# (comprehensive di IVA 22%), cui si sommeranno le spese per la pubblicazione dell'estratto dell'esito di gara su n° 2 quotidiani, che saranno quantificate successivamente.**

PRECISAZIONE: A causa dell'urgenza che riveste l'aggiudicazione provvisoria del presente appalto, si invitano gli operatori economici concorrenti a voler includere, già nella busta della documentazione amministrativa, la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di esperienza pregressa dei progettisti (richiesti dal paragrafo 17 del disciplinare di gara: "*avvenuto espletamento, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto, di servizi di progettazione di cui all'art. 252 del dpr 207/2010, riguardanti lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale, per ogni classe e categoria, non inferiore all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle categorie e gradi di complessità dell'opera, con esclusione dell'iva e di ogni altro onere fiscale e/o previdenziale*"), unitamente all'autodichiarazione contenente l'indicazione, per ognuno dei servizi, del committente, del soggetto che ha svolto il servizio e della natura delle prestazioni effettuate, in modo da

velocizzare, per quanto possibile, le tempistiche della gara. La documentazione di comprova dello svolgimento di servizi di progettazione potrà consistere nella copia conforme dei certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti, o copia conforme dei contratti relativi ai servizi svolti e fatture relative alle prestazioni, o documentazione probatoria equivalente, in grado di dimostrare quanto autodichiarato in sede di gara.

RISPOSTE AI QUESITI

DOMANDA 1: Siamo a richiedere quanto segue: 1) possibilità di avere in disponibilità il documento di valutazione della vulnerabilità sismica, nel quale si evidenzia che la capacità resistente nei confronti di un'eventuale azione sismica è pari a circa il 60% rispetto all'accelerazione di progetto per un nuovo edificio (valutazione citata nella relazione tecnica con data 04/08/2014 e qualsiasi altro documento utile o di aggiornamento); 2) possibilità di avere gli elaborati progettuali in formato DWG o comunque editabile, in modo da poter lavorare su una base comune, favorendo la produzione di materiale documentale in collaborazione tra imprese e committente, nell'obiettivo di pervenire al miglior risultato possibile in termini di proposte e contenuti.

RISPOSTA 1: Il documento di valutazione della vulnerabilità sismica è stato pubblicato sul sito internet www.provincia.pc.it, nella sezione "Centrale Unica di Committenza", e sul sito del Comune di Bettola, unitamente alla documentazione di gara. Per quanto attiene alla possibilità di avere gli elaborati progettuali in formato DWG o comunque editabile, si precisa che il Comune di Bettola fornirà un elaborato in formato DWG, non appena lo stesso sarà reso disponibile da parte dei progettisti, agli operatori economici che avranno eseguito il sopralluogo.

DOMANDA 2: Con riferimento all'appalto in oggetto, siamo a far presente che, da un'analisi della documentazione progettuale, in particolare per la parte relativa all'impianto idricosanitario e di riscaldamento, non vi siano disegni tecnici sugli impianti idrico e termico. Vi è la presenza del solo computo metrico, carente però della voce dei corpi scaldanti. Pertanto siamo a chiedere se esistano disegni tecnici su tali impianti e in ogni caso un chiarimento quantomeno alla tipologia, dimensionamento, posizionamento e quantificazione economica dei corpi scaldanti relativi agli ampliamenti e ai servizi igienici che vengono modificati.

RISPOSTA 2: La potenzialità dell'impianto di riscaldamento esistente, in base alle analisi del gestore del servizio energia, è sufficiente a garantire le necessità dell'ampliamento oggetto dell'appalto. Gli impianti in progetto, da collegarsi alla rete esistente, devono essere definiti negli elementi scaldanti terminali in base alle scelte progettuali esecutive, rispettando i requisiti di fabbisogno e risparmio energetici di normativa. La precisa quantificazione economica dei corpi scaldanti, pertanto, dipende dalle scelte progettuali esecutive ed è esclusa dal presente appalto.

DOMANDA 3: Si chiede se è possibile sostituire all'allegato 2 (assenza cause esclusione di cui all'art. 38 D.Lgs. 163/2006), messo a disposizione dall'Amministrazione, un modello di dichiarazione reso su carta intestata della scrivente e completo, ovviamente, di tutte le informazioni richieste per la partecipazione alla gara.

RISPOSTA 3: E' possibile sostituire il modulo di autodichiarazione fac-simile allegato n° 2) al disciplinare di gara con un modello di dichiarazione reso su carta intestata della ditta in indirizzo, sempre che, ovviamente, riporti tutte le informazioni e le dichiarazioni richieste dal fac-simile.

DOMANDA 4: Relativamente ai requisiti richiesti ai professionisti indicati dall'impresa candidata si richiede come ci si debba comportare in caso di raggruppamento verticale nell'indicare la mandataria dell'associazione temporanea tra progettisti. Il dubbio nasce dal fatto che al paragrafo 4 "classi e categorie della progettazione esecutiva" del bando di gara, la categoria Strutture, S.06, classe I/g-IX/c è classificata come prevalente, mentre a pagina 10 dello stesso bando si legge che "Nel caso di raggruppamento di progettisti di tipo verticale, la mandataria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, comma 2, del Codice, deve

possedere i requisiti nella percentuale del 100% di quanto previsto nel bando con riferimento alla classe e categoria dei lavori di maggiore importo e, pertanto, da considerarsi la classe e categoria principale in termini economici...". In quest'ultimo caso la categoria principale, quella a cui, par di capire, si dovrebbe far riferimento per la definizione della mandataria, è la categoria Edilizia, E.08, classe I/c, avendo un importo per lavori di € 334.781,11 (più alta di € 26.607,20 come importo lavori della categoria strutture). Si chiede pertanto a quale categoria bisogna far riferimento (Edilizia o Strutture) nel momento in cui occorre definire la mandataria dell'ATI tra professionisti.

RISPOSTA 4: Nella tabella del paragrafo 4 del Disciplinare di gara, la categoria "Strutture S.06, classe I/g-IX/c" è stata indicata come "prevalente" esclusivamente avuto riguardo all'incidenza dell'importo sul corrispettivo complessivo stimato per i servizi di progettazione oggetto di affidamento ma, per definire la mandataria del raggruppamento temporaneo tra professionisti, occorre correttamente far riferimento alla categoria "Edilizia, E.08, classe I/c", che rappresenta la categoria di lavori di maggior importo e, pertanto, principale in termini economici, come precisato a pagina 10 del Disciplinare di gara.

DOMANDA 5: Siamo a richiedere l'interpretazione autentica del penultimo comma riportato a pagina 8 del punto 14 del Disciplinare, stante il quale la gara non prevederebbe alcuna certificazione di qualità per aziende raggruppate temporaneamente. In altre parole sembra di capire che l'esclusione dal requisito riguardi tutte le aziende che rientrino nelle seguenti condizioni:

- a) facciano parte di un raggruppamento, aggregazione o consorzio;
- b) assumano lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.

In buona sostanza poiché tutte le lavorazioni previste prevedono una classificazione pari od inferiore alla II sembra di ritenere che nel caso di raggruppamenti, aggregazioni o consorzi non sia prevista la necessità di possesso della certificazione di qualità indicata.

RISPOSTA 5: Si conferma che l'art. 92, comma 8, del D.P.R. 207/2010 ("*Le imprese qualificate nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.*"), non prevede, nel caso dell'appalto indicato in oggetto, l'obbligo di possesso della certificazione di qualità aziendale in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio. Resta inteso che il raggruppamento/consorzio dovrà coprire, con le iscrizioni possedute, l'intero importo dell'appalto.

DOMANDA 6: Siamo a richiedere l'interpretazione autentica dei commi riportati a pagina 10 del punto 14 del disciplinare, stante il quale la gara non prevederebbe alcuna partecipazione di professionisti laureati abilitati da meno di 5 anni laddove i prestatori dei servizi di ingegneria non siano rappresentanti da un'associazione temporanea di professionisti. In altre parole sembra di capire che l'esclusione dalla partecipazione alla gara di un professionista laureato abilitato da meno di 5 anni riguardi tutti i soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), ed h) del D.Lgs. 163/2006 che partecipino come indicati dall'impresa costruttrice o partecipanti all'ATI; cioè a dire che qualora i prestatori di servizio (cioè i progettisti) non siano raggruppati in un'associazione temporanea di professionisti non sia necessaria la presenza di un tecnico laureato abilitato da meno di 5 anni.

RISPOSTA 6: Si conferma che, ai sensi dell'art. 253, comma 5, del D.P.R. 207/2010, la presenza obbligatoria di un giovane professionista laureato abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione sussiste unicamente nel caso di partecipazione dei professionisti in raggruppamento temporaneo. Si coglie l'occasione per precisare che, nel caso in cui l'operatore economico concorrente sia un'impresa di costruzioni (o un raggruppamento temporaneo di imprese di costruzioni) che si avvale della possibilità di "indicare" più professionisti, che non partecipino in associazione temporanea di impresa con la ditta di costruzioni, gli stessi dovranno comunque produrre un impegno preventivo, ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, a costituirsi in raggruppamento temporaneo di professionisti in caso di aggiudicazione.

DOMANDA 7: In merito al punto 26 del Disciplinare di gara "Busta B- Offerta qualitativa. Modalità di presentazione", si chiedono i seguenti chiarimenti: qual'è il formato richiesto per la relazione descrittiva? (A4 o A3?). Gli allegati elaborati grafici alle singole relazioni dovranno essere contenuti all'interno della relazione stessa o potranno essere allegati separatamente con formati anche maggiori?

RISPOSTA 7: Il formato richiesto per la relazione descrittiva richiesta al punto 26 del Disciplinare di gara ("Busta B – Offerta qualitativa modalità di presentazione") è, preferibilmente, quello A4. Non sono però collegate sanzioni e/o penalizzazioni in termini di punteggio nel caso in cui venga utilizzato un formato differente. Di conseguenza, gli allegati elaborati grafici alle singole relazioni potranno, a scelta, essere contenuti all'interno della relazione stessa o allegati separatamente con formati anche maggiori.

DOMANDA 8: Nel caso di un'impresa di costruzioni che partecipa come concorrente e ha affidato la stesura del progetto ad un professionista singolo, quest'ultimo deve compilare nella modulistica l'allegato n. 15 o il n. 12?

RISPOSTA 8: Nel caso di un'impresa di costruzioni che partecipa come concorrente e affida la stesura del progetto ad un professionista singolo, è sufficiente che quest'ultimo compili il fac-simile allegato n. 12, se l'impresa concorrente ha indicato il suo nominativo quale professionista singolo che svolgerà il servizio di progettazione e l'incarico di integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Come si può notare, il contenuto delle dichiarazioni dei fac-simile allegati n. 12 e n. 15 è infatti equivalente; nel caso in cui si tratti di una sola persona fisica non è necessario, pertanto, che sottoscriva due volte la medesima dichiarazione.

DOMANDA 9: L'offerta tempo da inserire nella busta "C" va redatta su carta intestata dell'impresa concorrente? Per questa non è stata prevista nessuna modulistica?

RISPOSTA 9: Si precisa che per l'offerta tempo da inserire nella busta "C" non è stato previsto alcun modulo fac-simile da utilizzare; la stessa va redatta nel rispetto delle disposizioni impartite nel paragrafo 27 del Disciplinare di gara (Busta "C" - offerta quantitativa. Modalità di presentazione).

DOMANDA 10: Si chiedono chiarimenti al riguardo dell'allegato 1 – "Istanza partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva". Partecipando in ATI ed essendo d'obbligo che ciascuna ditta nel raggruppamento debba predisporre singolarmente il suddetto allegato, per l'indicazione dei progettisti al punto 57 ciascuna ditta deve riportare l'indicazione sintetica degli stessi, oppure solo la capogruppo?

RISPOSTA 10: Si precisa che, nel caso di partecipazione alla gara in associazione temporanea d'impresa, è sufficiente che la sola capogruppo compili, nel fac-simile allegato 1 al Disciplinare, il punto 57, relativo all'indicazione dei progettisti; le ditte mandanti possono, eventualmente, compilare il punto in questione scrivendo semplicemente che rimandano alla dichiarazione resa in merito dalla capogruppo.

DOMANDA 11: Nella documentazione progettuale relativamente alla Relazione impianti elettrici ed elettronici facciamo presente che la parte riguardante i calcoli illuminotecnici degli apparati Led di illuminazione è totalmente mancante. Nel file pubblicato sul sito del Comune di Bettola la relazione suddetta si ferma infatti a pagina 14, con un frontespizio. Per quanto riguarda l'impiantistica termomeccanica e gli impianti di riscaldamento facciamo notare che manca qualsiasi elaborato ed è presente il solo computo metrico. Chiediamo che siano resi disponibili alle imprese partecipanti gli elaborati mancanti.

RISPOSTA 11: In merito ai calcoli illuminotecnici, il Comune ha precisato che la relazione progettuale degli impianti elettrici al paragrafo 5 indica compiutamente per ogni locale il numero e la potenza dei corpi illuminanti ed il relativo flusso luminoso, il flusso totale e l'illuminamento (medio e massimo) risultanti. Le planimetrie inoltre riportano le posizioni degli stessi corpi illuminanti. Per quanto riguarda gli impianti termici e termosantari, si richiama la risposta alla domanda n. 2 già pubblicata.